6855 Stabio, 1. settembre 2026

Ordinanza municipale

Concernente le manifestazioni organizzate dal Municipio sulla Piazza Maggiore

Risoluzione municipale no. 1009 del 15 giugno 2026

Il Municipio di Stabio

visti:
- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- l'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF);
- la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb);
- il Regolamento di applicazione dell'ordinanza federale contro l'inquinamento fonico del 17 maggio 2005 (ROIF);
- il Regolamento sui beni amministrativi del Comune di Stabio del 24 giugno 1994;
- l'Ordinanza municipale per l'uso comune accresciuto e particolare dei beni amministrativi del 16 dicembre 2004;
- l'Ordinanza comunale sulla repressione dei rumori molesti e inutili del 19 febbraio 2013;

richiamati:
- l'art. 65 cpv. 1 LPAmb;
- l'art. 6 cpv. 2 lett. c LALPAmb;
- l'art. 5 cpv. 2 lett. a e l'art. 7 ROIF
- l'art. 10 dell'Ordinanza comunale sulla repressione dei rumori molesti e inutili;

Emana la seguente ordinanza:

Capitolo I – Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza disciplina le tipologie di manifestazioni ed eventi organizzati dal Municipio ammessi sulla superficie della Piazza Maggiore del Comune di Stabio, perseguendo lo scopo di salvaguardare l'interesse pubblico in materia di cultura, aggregazione e socializzazione della popolazione, nel rispetto della quiete pubblica e delle normative vigenti.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente Ordinanza, per "manifestazione" si intende un evento limitato nel tempo e nello spazio, svoltosi sulla Piazza Maggiore del Comune di Stabio, la quale costituisce suolo pubblico, all'aperto o in installazioni provvisorie quali capannoni, cucine, tavoli, panchine e palchi. Rientrano nella definizione le manifestazioni organizzate dal Municipio.

Capitolo II – Manifestazioni autorizzate

Art. 3 Eventi musicali

1. Gli eventi musicali, quali concerti e altri spettacoli musicali, possono essere organizzati sulla Piazza Maggiore fino a tre volte per anno civile, nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di settembre. La diffusione continuativa di musica è ammessa fino alle ore 22:00. Il livello sonoro massimo per tali eventi è fissato a 90 dB(A), misurato al luogo di emissione.

2. Sono eccettuati dai limiti fissati al capoverso 1 gli eventi tradizionali e ricorrenti, segnatamente la festa del 1° agosto e il carnevale.

Art. 4 Eventi culturali, mercatini e festa nazionale

1. Sono ammessi sulla Piazza Maggiore i seguenti eventi culturali: spettacoli teatrali, manifestazioni natalizie, mercatini di Natale e la festa del 1° agosto. Tali eventi possono essere organizzati esclusivamente nelle occasioni sopra citate e sono autorizzati fino alle ore 22:30, fatte salve le eccezioni previste dalla presente Ordinanza.

2. Gli spettacoli teatrali sono ammessi fino a un massimo di un evento per anno civile senza vincoli relativi al periodo di svolgimento.

3. Le manifestazioni natalizie, segnatamente il mercatino di Natale e il Natale in piazza, sono organizzate congiuntamente in una medesima giornata nel mese di dicembre.

4. In deroga al capoverso 1, la festa del 1° agosto è autorizzata fino alle ore 24:00.

Art. 5 Proiezioni cinematografiche

Possono essere autorizzate fino a tre proiezioni cinematografiche all'aperto, in tre giorni distinti per anno civile nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di settembre, sulla Piazza Maggiore. Le proiezioni devono concludersi entro le ore 23:30. Il valore sonoro di picco non può superare 80 dB(A); il valore sonoro continuo equivalente deve essere inferiore a 70 dB(A).

Art. 6 Eventi organizzati dal Museo

Il Museo della civiltà contadina ha facoltà di organizzare un evento diurno per anno civile sulla Piazza Maggiore, senza vincoli relativi al periodo di svolgimento.

Capitolo III – Diposizioni finali

Art. 7 Pubblicazione

La presente Ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 2 settembre 2026 per un periodo di 30 giorni. Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato - Bellinzona, nel termine di pubblicazione.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi al Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 208 LOC.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco	Il Segretario
Simone Castelletti	Claudio Currenti